



IL TRIBUNALE DI AREZZO
UFFICIO FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| - dott. Federico Pani | Presidente est. |
| - dott. Andrea Turturro | Giudice |
| - dott.ssa Lucia Bruni | Giudice |

ha emesso il seguente

DECRETO

AI SENSI DELL'ART. 47 CCII

Premesso che, con provvedimento emesso in data 7.11.2022, questo Tribunale accoglieva il ricorso ex art. 44 CCII depositata da **INERTI COCCI S.R.L.** (C.F. 00190960518), con sede in Arezzo, Loc. Ponte Buriano n. 32, in persona dell'amministratore unico, Ildo Cocci, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Becucci, assegnando un termine di 60 giorni per la presentazione di uno strumento di regolazione della crisi, nonché nominando quale giudice relatore il dott. Federico Pani e come commissario giudiziale il dott. Luca Gori;

premessò altresì che, con provvedimento del 28.12.2022, il termine suddetto veniva prorogato di ulteriori 60 giorni;

dato atto che, in data 7.3.2023, INERTI COCCI S.R.L. ha depositato proposta e piano di concordato preventivo e che in data 27.3.2023 la società ha depositato un'integrazione su richiesta di questo Collegio;

letto il parere reso dal commissario giudiziale ai sensi dell'art. 47 CCII e udita la relazione del giudice delegato

OSSERVA

A norma dell'art. 47, comma 1, lett. b), CCII il Tribunale deve valutare la «*ritualità della proposta*», con ciò intendendosi il rispetto degli elementi contenutistici e del compendio documentale prescritti dall'art. 87 CCII. Inoltre, il Tribunale deve dichiarare inammissibile la domanda qualora il piano risulti «*manifestamente inidoneo alla*

soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali». Ridonda qui il concetto di fattibilità economica figlio dell'elaborazione giurisprudenziale avutasi sotto il vigore della legge fallimentare (cfr. Cass. 11497/2014 nonché, da ultimo, Cass. 11522/2020 Cass. e 21190/2021), ma è implicito che spetti al Tribunale anche una verifica in ordine alla fattibilità giuridica, vale a dire al rispetto delle norme imperative.

Ciò posto, quanto al requisito della ritualità, può rilevarsi che:

- a) è stata descritta sommariamente la storia dell'impresa e la sua compagine sociale, e sono state illustrate attività e passività unitamente a una descrizione della situazione economico-finanziaria dell'impresa e della posizione dei lavoratori;
- b) sono state descritte le cause e l'entità dello stato di insolvenza, essenzialmente connesse al blocco dell'attività estrattiva presso la cava di proprietà e alle vicissitudini di natura penale ad esso connesse;
- c) è stato illustrato il valore di liquidazione del patrimonio, alla data della domanda di concordato, in ipotesi di liquidazione giudiziale;
- d) è stata descritta la modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti, la quale passa principalmente attraverso la vendita dell'azienda entro la fine del 2024 che, sebbene attualmente ferma, avrebbe tuttora un consistente valore patrimoniale (sia pura da "riattivare" attraverso alcuni investimenti);
- e) sono stati descritti modalità e tempistiche di adempimento della proposta; benché sia stato prospettato un concordato in continuità (indiretta), non è stato illustrato un piano industriale, ma ciò per la semplice ragione che l'azienda non è allo stato attiva e il successo del concordato preventivo ruota proprio attorno alla sua vendita, finalizzato alla successiva riattivazione della medesima;
- f) per le stesse ragioni sopra esposte, non sono stati individuati i costi e ricavi attesi;
- g) sono stati previsti apporti di finanza esterna, sia in denaro sia mediante il trasferimento di beni immobili; apporti che dovrebbero consentire il pagamento dei creditori anche in deroga al principio dettato dall'art. 2740 c.c.;
- h) è stata esclusa la sussistenza di profili di responsabilità ed è stata sottolineata l'incertezza di un potenziale realizzo in sede esecutiva;
- i) sono stati appostati diversi fondi rischi per il caso di disallineamenti rispetto alle previsioni;
- l) sono state indicate le parti interessate dal piano, suddivise per categorie;

m) sono state create 14 classi, utilizzando criteri di formazioni che paiono compatibili con il dettato legislativo;

n) sono state descritte le ragioni per le quali l'alternativa concordataria risulta preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale;

o) sono state allegare sia la relazione del professionista indipendente prevista dal comma terzo, il quale ha compiuto le verifiche e attestazioni richieste dalla legge, sia l'attestazione prevista dall'art. 84, comma 5, CCII.

In merito al profilo della fattibilità giuridica, può rilevarsi l'assenza di previsioni dissonanti rispetto alle norme di legge. Preme osservare che anche l'inquadramento del concordato in termini di continuità indiretta risulta rispettoso del dettato normativo, per come delineato dal CCII. L'art. 84, comma 2, infatti, contempla tra le ipotesi di continuità indiretta anche la «*ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione*» dell'azienda.

In merito al profilo della fattibilità economica, va senz'altro esclusa la sussistenza di una manifesta inidoneità del piano a raggiungere gli obiettivi di risanamento e ristrutturazione, specie alla luce dell'attestazione redatta dal dott. Filippo Cappellini, la quale risulta rispondente a tutti i crismi di legge. Tale considerazione rimane valida nonostante che, in contemporanea con il deposito della domanda, i due soggetti che avevano manifestato interesse per l'azienda si siano tirati indietro; invero, rientra esclusivamente nella discrezionalità del ceto creditorio la valutazione della probabilità della cessione dell'azienda, sulla scorta degli elementi messi a disposizione dalla proponente, dall'attestatore e dal commissario giudiziale nella relazione ex art. 105 CCII.

Tutto ciò posto, nulla osta all'apertura del procedimento di concordato preventivo.

Il CCII, a differenza della legge fallimentare, non prevede un termine entro il quale deve essere programmato l'inizio delle operazioni di voto, rimettendo alla discrezionalità del Tribunale la fissazione della data iniziale per l'espressione del voto dei creditori «*in relazione al numero dei creditori, alla entità del passivo e alla necessità di assicurare la tempestività e l'efficacia della procedura*». Nel caso di specie, fermo restando la necessità di assicurare al commissario giudiziale un termine congruo per la redazione della propria relazione (la quale va depositata in cancelleria almeno 45 giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto), l'assenza di un piano industriale vero e proprio, e quindi la relativa semplicità della struttura concordataria, giustificano la

fissazione della data di inizio del voto al 14 settembre 2023, con termine finale fissato al 29 settembre 2023.

Per quanto concerne, invece, il fondo spese, va anzitutto dato atto che con il decreto del 7.11.2022 veniva disposto il versamento di € 10.000,00. Stando a quanto può leggersi nell'attestazione, le spese di giustizia e le spese professionali in prededuzione ammontano a circa € 158mila, sicché si ritiene congruo il versamento di un ulteriore importo pari a € 25.000,00, nel termine di 15 giorni.

P.Q.M.

- **dichiara** l'apertura del concordato preventivo di INERTI COCCI S.R.L.;
- **nomina** in qualità di giudice delegato il dott. FEDERICO PANI;
- **conferma** nella qualità di commissario giudiziale il dott. LUCA GORI;
- **dispone** che le operazioni di voto abbiano luogo tra il 14 settembre e il 29 settembre 2023;
- **dispone** a tal fine che il voto dovrà essere espresso mediante un messaggio di posta elettronica certificata indirizzato all'indirizzo di posta elettronica certificata che il commissario giudiziale avrà cura di trasmettere ai creditori a norma dell'art. 104 CCII;
- **dispone** che il commissario giudiziale provveda a comunicare il presente decreto ai creditori nel termine di 15 giorni;
- **fissa** il termine di 15 giorni per il versamento di ulteriori € 25.000,00 a titolo di fondo spese.

Manda alla cancelleria di comunicare il presente provvedimento al commissario giudiziale, nonché di eseguire le comunicazioni e pubblicazioni previste dall'art. 45 CCII.

Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 29 marzo 2023.

Il Presidente est.

dott. Federico Pani